

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SPA IN LIQUIDAZIONE

Piazza Della Resistenza n. 5 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi)

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 85004490158

_____ // _____

RELAZIONE DEL LIQUIDATORE SULLA GESTIONE

articoli 2428 e 2490 Cod. Civ.

Premessa

Con atto Notaio Francesco Ioli di Veduggio al Lambro del 5 settembre 2019 n. 1891/1042 l'assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 2 settembre 2019 ha deliberato la revoca del Liquidatore Dott. Italo Bruno Vergallo già - nominato il 12 luglio 2010 fino a revoca - e nominato quale nuovo Liquidatore della società, per un triennio e pertanto fino all'approvazione del bilancio dell'anno 2021 il sottoscritto Dott. Giuliano Terenghi.

La nomina di un nuovo Liquidatore dopo nove anni dall'apertura della fase liquidatoria, l'insolita durata della liquidazione, l'avvenuta integrale sostituzione negli anni dei rappresentanti degli Enti soci impongono una sintetica ricostruzione storica e giuridica della società, così come desunta dagli atti.

Con decreto del Prefetto di Milano n. 685/1974, veniva costituito, tra i Comuni di Sesto San Giovanni, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Cormano, Muggiò, Cologno Monzese e Bresso, il Consorzio Trasporti Pubblici di Sesto San Giovanni e, con convenzione del 18 marzo 1996, i pertinenti consorziati hanno trasformato l'ente ai sensi degli artt. 25 e 60 l. n. 142/1990, approvando un nuovo statuto ("Statuto 1996") ed assegnando all'ente la (nuova) denominazione di "Consorzio Trasporti Pubblici".

In conseguenza delle innovazioni legislative introdotte dalla l. n. 422/1997 e della l. regionale della Lombardia n. 22/1998, CTP veniva successivamente trasformato in data 24 luglio 2001, in applicazione dell'art. 18, 3° comma, d.lgs. n. 422/1997, in società per azioni, assumendo la denominazione sociale di Consorzio Trasporti Pubblici s.p.a. ed adottando un nuovo statuto, modificato nel 2004 e nel 2007

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria assunta il 12 luglio 2010, in seguito all'aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico locale a ATM SpA di Milano, CTP s.p.a. veniva posta in liquidazione, cessando poi definitivamente ogni attività nel 2011, anno dal quale non vengono più prodotti ricavi. Era di fatto cessata la possibilità di conseguire l'oggetto sociale, relativo alla *"gestione del servizio di trasporto pubblico, in via diretta o attraverso terzi nel rispetto della disciplina legislativa, nazionale e regionale, dei servizi pubblici di trasporto locali"*.

In merito ai rapporti fra Soci ed Ente, non risultano sussistere patti para-sociali che vincolano tra loro o verso l'ente né tra i consorziati di CTP, né tra i soci di CTP s.p.a., né tra i soci di CPT s.p.a. in liquidazione.

La sopra esposta prospettazione non trova riscontro nei bilanci degli esercizi precedenti, compreso l'ultimo relativo al 2018.

Dai bilanci d'esercizio degli esercizi precedenti risulta che la società sarebbe un "consorzio", che i soci sarebbero "consorziati" e che sarebbe in vigore una regola (non è dato sapere se normativa, statutaria, para-sociale) secondo la quale i "consorziati" sarebbero obbligati a rispondere delle obbligazioni della società e, per quanto attiene alla "copertura" delle spese generali e/o delle perdite, sarebbero tenuti al ripianamento delle stesse, come se sussistesse una clausola di "ribaltamento" a loro carico.

Tale impostazione ha inciso, fino all'esercizio 2018, sulla valutazione delle voci di bilancio e quindi sulla formazione del bilancio stesso nonché sulla proposta dell'organo liquidatorio circa la destinazione del risultato d'esercizio.

A febbraio 2020 è stato quindi acquisito formale parere legale in merito al riconoscimento o non di un obbligo dei soci verso la società consistente nel ripianamento di eventuali passività di quest'ultima, le cui conclusioni sono chiare:

"Nel caso di specie, nello Statuto del Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A., non vi è peraltro previsione di alcuna clausola che possa concretare il descritto "ribaltamento" delle passività sociali sui soci. (...). Pertanto, anche a voler considerare tale Ente quale una società consortile, nell'atto costitutivo non è dunque rinvenibile alcuna deviazione funzionale rispetto alla disciplina delle società di diritto comune, che permetta al Consorzio Trasporti Pubblici s.p.a. di esigere che i Comuni consorziati sopportino (nei rapporti interni tra questi ultimi e C.T.P.) le perdite conseguenti all'attività di quest'ultimo, altrimenti che con i conferimenti di cui al capitale sociale. Quanto detto non cambia divenuto CTP s.p.a. in CTP s.p.a. in liquidazione, le regole sulla garanzia patrimoniale non mutando in conseguenza della liquidazione dell'ente. di un obbligo dei soci verso la società consistente nel ripianamento di eventuali passività di quest'ultima e, conseguentemente, sulla reale natura giuridica della società. (...) Si può concludere che i soci di CTP s.p.a. in liquidazione non hanno un obbligo di ripianare le passività della società, se non nei limiti dell'eventuale applicazione, ratione temporis, dell'art. 5 dello Statuto 1996".

La presente breve ricostruzione e l'acquisizione del parere hanno comportato l'obbligo di formare il bilancio al 31 dicembre 2019 quale bilancio intermedio di liquidazione di società per azioni di diritto comune, riclassificando e/o elidendo tutte le voci riferite a presunti crediti verso "consorziati" di cui non si è ravvisato titolo alcuno. Sono stati mantenuti nell'attivo di bilancio i crediti verso i Soci (fino all'esercizio 2018 definiti "consorziati") derivanti da valido titolo (verbale assemblea non impugnato): di tali crediti si è sollecitato formalmente il pagamento.

Come indicato nel bilancio di cui la presente relazione è a corredo, si è quindi proceduto alla formazione del bilancio applicando, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del Cod. Civ, così come interpretati dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, con particolare riferimento all'OIC 5 "Bilanci di liquidazione".

Risultato dell'esercizio

Signori Soci,

Il bilancio al 31 dicembre 2019, presentato alla Vostra attenzione, evidenzia una **perdita d'esercizio di € 1.135.894**, contro una perdita dell'esercizio scorso di € 30.977 e le componenti di bilancio che hanno dato origine a tale risultato sono le seguenti:

Stato Patrimoniale Attivo	31.12.2019	31.12.2018	Differenza
Attivo circolante	9.790.569	9.979.730	(189.161)

Totale Attivo	9.790.569	9.979.730	(189.161)
Stato Patrimoniale Passivo e P.N.			
Patrimonio Netto	(1.128.000)	7.893	(1.135.893)
Fondo per rischi e oneri	724.958	0	724.958
Debiti	10.193.611	9.971.837	221.774
Totale Passivo e P.N.	9.790.569	9.979.730	(189.161)
Conto Economico			
Valore della produzione	45	271	(226)
Costi della produzione	1.136.352	31.388	1.104.964
Differenza	(1.136.307)	(31.117)	(1.105.190)
Proventi e oneri finanziari	413	140	273
Risultato prima delle imposte	(1.135.894)	(30.977)	(1.104.917)
Imposte sul reddito dell'es.	0	0	0
Utile (Perdita) dell'esercizio	(1.135.894)	(30.977)	(1.104.917)

Il Patrimonio Netto negativo, in una società in liquidazione, non comporta l'obbligo di applicazione di quanto previsto dagli artt. 2446 e 2447 Cod. Civ., in quanto la società è già sciolta. Ciò non di meno compete al Liquidatore l'obbligo di verificare se non la continuità aziendale (che per sua natura non sussiste in liquidazione) certamente la concreta possibilità di estinguere le passività con la liquidazione dell'attivo iscritto in bilancio. In assenza di tale concreta possibilità, se i soci non intendono ricapitalizzare, è d'obbligo accedere ad una procedura concorsuale prevista dall'ordinamento giuridico.

Nel caso della Vostra società, il Patrimonio Netto negativo deriva da un lato dalla contabilizzazione di tutte le passività certe e/o probabili di cui si ha conoscenza e dall'altro dalla mancata contabilizzazione di parte delle attività che, sebbene si ritengano allo stato "probabili" non sono certe.

Sul punto si segnala che il principio contabile OIC 5 stabilisce che *"il principio del divieto di rilevazione di utili non realizzati ed il principio di competenza (quest'ultimo inteso come correlazione dei costi e ricavi) parimenti non sono più applicabili, non essendovi più un'attività produttiva e non dovendosi determinare con criteri prudenziali un utile distribuibile ai soci"*.

Al fine di contemperare il citato principio contabile con la doverosa prudenza dettata dal Cod. Civ., si è quindi proceduto ad un'attenta ricognizione di tutte le attività e passività, pressoché integralmente derivanti da iscrizioni di cui al bilancio dell'esercizio 2018, di cui si dà ampia informativa nel bilancio di cui la presente relazione è a corredo.

In tale sede ci si limita a riportare il seguente schema, a dimostrazione che l'attuale stato di crisi, in pendenza dei contenziosi legali in atto ed in assenza di provvedimenti giudiziari esecutivi a danno della società, non determina – allo stato - insolvenza della società:

	Bilancio 2019	Rcl extra contabile	Post rcl
Crediti vs Cinisello ex SITAM	4.233.038		4.233.038
Crediti per anticipi SITAM	3.363.164	864.054	4.227.218
<i>Sub totale SITAM</i>	<i>7.596.202</i>	<i>864.054</i>	<i>8.460.256</i>
Altri crediti (soci)	231.078		231.078

Totale crediti	7.827.280	864.054	8.691.334
Crediti tributari	110.063		110.063
Disponibilità liquide	1.853.226		1.853.226
Totale Attivo	9.790.569	864.054	10.654.623
Fondi rischi e oneri	(724.958)	493.006	(231.952)
Debiti verso fornitori	(9.616.625)		(9.616.625)
Debiti tributari	(3.041)		(3.041)
Altri debiti	(573.945)		(573.945)
Totale Debiti	(10.193.611)		10.193.611
Totale passivo	(10.918.569)	493.006	(10.425.563)
Patrimonio Netto	(1.128.000)	1.357.060	229.060

Dallo schema sopra riportato risulta infatti che, a fronte di un patrimonio netto negativo al 31 dicembre 2019 pari a euro (1.128.000), riclassificando extra contabilmente i crediti verso ATM al fine di accogliere l'importo oggetto di eccezione in compensazione e di domanda riconvenzionale (euro 8.460.256) e parimenti i debiti verso ATM come da decreti ingiuntivi, si giungerebbe ad un patrimonio netto positivo di euro 229.060, sufficiente con ragionevole probabilità per chiudere la liquidazione in bonis.

La riclassifica extra contabile sopra esposta si è resa necessaria in quanto in contabilità, sebbene il citato principio contabile OIC 5 permetterebbe l'iscrizione di tali crediti risultanti dagli atti processuali, non sono stati inseriti tutti i proventi spettanti, in ossequio al generalissimo principio di prudenza.

Il Liquidatore ha deciso di avvalersi di quanto disposto dall'art. 106 del D.L. 18/2020 ("Cura Italia") in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti e quindi, a causa della sopravvenuta emergenza COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2364 del codice civile o alle disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 è convocata nel più ampio termine previsto, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio

Indicatori di bilancio

In considerazione dello stato di liquidazione della società, si ritiene che il calcolo degli indici di bilancio in tale situazione non sia né indicativo né utile a fornire una rappresentazione sintetica della situazione economica, patrimoniale e finanziaria corretta.

Si richiama l'attenzione sul Patrimonio netto negativo per euro (1.128.000) e su quanto precisato al paragrafo "Risultato dell'esercizio". Allo stato attuale, la crisi non determina insolvenza per i motivi ivi esposti.

Andamento della gestione

La società è in liquidazione dal 2010, conseguentemente non produce più ricavi.

Di seguito si riportano in sintesi i costi dell'esercizio 2019.

Costi

I costi della produzione ammontano a euro 1.136.307, contro euro 31.388 dell'esercizio scorso.

Il significativo aumento è dovuto principalmente all'imputazione fra gli oneri diversi (sopravvenienza passiva) della fattura ricevuta da Caronte Srl nell'aprile 2020 e riferita per lo più ad asseriti corrispettivi ante liquidazione e – in parte - all'anno 2011 (euro 1.010.705). L'inserimento di tale costo in bilancio è un obbligo contabile e non rappresenta in nessun modo né un riconoscimento di debito né acquiescenza alcuna. In merito si segnala che è già stata inoltrata formale contestazione.

Di seguito, una sintetica disanima dei principali costi.

Il costo per i servizi è passato da euro 30.352 a euro 64.454. L'incremento è per lo più dovuto all'imputazione nell'esercizio del compenso riconosciuto all'ex liquidatore (euro 26.395), cui si deve sommare il compenso maturato da settembre a dicembre a favore del nuovo liquidatore (euro 4.160) e del nuovo revisore (1.386), nonché il compenso a favore del notaio relativamente alla redazione del verbale di assemblea straordinaria del 2 / 5 settembre 2019 (euro 1.310) e altri di modico importo (euro 851).

Il costo per godimento beni di terzi è diminuito, passando da euro 485 a euro 34: trattasi del residuo di un canone riconosciuto ad Aruba SpA che per omogeneità rispetto all'esercizio scorso è stato imputato anche nel 2019 in tale voce di costo.

Accantonamento rischi euro 60.649 (nessun accantonamento nell'esercizio scorso) Si tratta dell'accantonamento a fondo rischi e oneri relativo alle probabili spese legali relative ai contenziosi in corso; in dettaglio:

- Accantonamento spese legali sentenza 8098/2019 Trib. Mi: euro 40.317
- Accantonamento spese legali per appello sentenza 8998/2019 Trib. Mi: euro 20.332

Oneri diversi di gestione: ammontano a euro 1.011.215 contro euro 551 dell'esercizio scorso. La voce accoglie la sopravvenienza passiva di euro 1.010.705 relativa alla fattura Caronte Srl ricevuta nel 2020 e riferita ad ad asseriti corrispettivi ante liquidazione e – in parte - all'anno 2011. Il residuo pari a euro 510 è relativo a diritti camerali e concessioni governative.

Andamento della liquidazione

Al momento non è ancora possibile procedere alla chiusura della società essendo pendenti ancora alcuni contenziosi legati alla problematica del riparto dei proventi SITAM.

Riparto proventi SITAM

Al fine di permettere una lettura sufficientemente informata del bilancio di cui la presente relazione è a corredo, pare opportuno sintetizzare la così detta "problematica del riparto dei proventi SITAM", così come risulta al sottoscritto Liquidatore dalla lettura degli atti, senza pretesa alcuna di esaustività, posto che la vicenda è assai complicata e risalente nel tempo. Per ogni approfondimento si rimandano i Soci alla lettura dei fascicoli processuali, di cui hanno avuto copia.

La società era originariamente titolare di alcune concessioni per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, sulla base di un regime giuridico alquanto risalente e, nel contempo,

svolgeva il ruolo di “soggetto programmatore e regolatore” relativamente ad altre concessioni. Le concessioni erano state sub-affidate a soggetti terzi, ATM e Caronte Srl.

In specie, l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale era inserito nel così detto sistema SITAM. Il SITAM si configura come un sistema tariffario integrato, ossia un sistema che consente all'utente, in un determinato ambito territoriale, di utilizzare indifferentemente tutti i mezzi di trasporto presenti al suo interno con un unico titolo di viaggio.

Il gestore del SITAM era ATM. In tale contesto ATM aveva quindi l'obbligo di corrispondere parte degli introiti relativi alla vendita dei biglietti SITAM a favore della CTP SpA, la quale, a sua volta, doveva effettuare una ripartizione degli stessi ai sub-affidatari del servizio di trasporto.

Detto meccanismo si è “inceppato”, ancor prima della messa in liquidazione della società, in quanto ATM non ha reso il conto e quindi non ha corrisposto parte degli introiti SITAM e CTP SpA si è trovata in parte impossibilitata a fare altrettanto con i suoi sub-affidatari.

Principali eventi dell'esercizio

Il 5 settembre 2019 è stato nominato il nuovo Liquidatore, in carica per un triennio e pertanto fino all'approvazione del bilancio 2021.

Il 4 ottobre 2019 si è tenuta un'assemblea dei soci.

Il 25 ottobre 2019 è stato redatto il verbale di consegna ex art. 2487 bis Cod. Civ. relativo al passaggio di consegne fra il liquidatore uscente ed il sottoscritto.

In seguito alla presa in consegna dei documenti, il sottoscritto ha rilevato una serie di dati mancanti e/o poco chiari e ha chiesto formalmente all'ex liquidatore integrazioni e chiarimenti.

Allo stato, si è ancora in attesa di parte della documentazione e di alcuni chiarimenti. In particolare, non si ha contezza dell'inventario di liquidazione e dei relativi dettagli che sarebbero dovuti essere allegati al primo bilancio di liquidazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2490 co. 4 Cod. Civ. Si sono poi chiesti – attualmente senza esito - chiarimenti circa la contabilizzazione di alcune voci di bilancio e/o la mancata registrazione di fatture di acquisto, per i cui dettagli si rimanda alla nota integrativa al bilancio.

Il 13 novembre 2019 è stata presentata all'Agenzia Entrate Riscossioni integrazione documentale relativa alla richiesta rimborso Iva 2016. Il 27 novembre 2019, in seguito a opportuni solleciti, il credito Iva 2016 (relativo all'anno 2015 e precedenti) è stato accreditato sul c/c della società per un importo complessivo pari a € 491.036, oltre a interessi.

Il 19 novembre 2019 è stato sollecitato ai Comuni Soci il pagamento del credito che la società vanta nei loro confronti, relativo alla copertura dei costi di esercizio / perdite d'esercizio deliberate dall'assemblea dei Soci negli anni precedenti, da ultimo nel 2018 relativamente all'approvazione del bilancio al 31/12/2017. Allo stato, risulta al liquidatore valido titolo di credito, originato da delibere assembleari valide ed efficaci. Sono seguite alcune interlocuzioni, con relativo carteggio. Si confida di incassare quanto spettante in tempi brevi.

Principali eventi dopo la chiusura dell'esercizio

Il 27 gennaio 2020, all'evidente scopo di interrompere l'eventuale prescrizione, ATM SpA è stata formalmente sollecitata a corrispondere in favore di CTP gli introiti di tariffazione integrata in

ambito SITAM già azionati in via di eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 4791/2009 e n. 8071/2010 pendenti avanti al Tribunale di Monza nonché quelli maturati nel periodo successivo per la gestione delle linee 700, 701, 702, 703, 704, 708, 709, 710, 711, 712, 714 e 715, fino alla cessazione dei relativi servizi al pagamento degli introiti di tariffazione.

Il 20 febbraio 2020 si è provveduto ad inviare ai Soci la prevista certificazione dei crediti / debiti fra Enti pubblici e Società partecipate ex art. 11 co. 6 lett. J D.lgs 118/2011. Si segnala in particolare che una diversa esposizione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo rispetto alla modalità di esposizione degli anni scorsi ha comportato una contestazione formale da parte di Cinisello. Si rileva, per quanto qui solo per cenni, che trattasi in realtà del medesimo credito da sempre contabilizzato in bilancio sotto altra voce e – da quanto risulta dalle certificazioni degli anni precedenti - comunque riferito al Comune: si tratta infatti del credito derivante dal pagamento effettuato da CTP in qualità di delegato al pagamento in nome e per conto del comune stesso in seguito alla transazione Cinisello / Caronte del 2009, la cui esigibilità è condizionata all'esito del contenzioso "SITAM".

Contenziosi legali

Rispettivamente il 29 novembre 2019 e il 12 dicembre 2019 il liquidatore ha incontrato personalmente le due società con i quali sono in corso contenziosi, ATM SpA nella persona del responsabile legale e societario e Caronte Srl nella persona del legale rappresentante per illustrare il cambio di liquidatore della società CTP SpA in liquidazione e, in particolare, la reale natura della società CTP Spa, società per azioni di diritto comune con autonomia patrimoniale perfetta il cui capitale è integralmente detenuto da enti locali.

Si riepiloga brevemente lo stato dei contenziosi in essere.

RG 4971/2009 Tribunale di Monza

ATM contro CTP

Decreto ingiuntivo per crediti non incassati a tutto il 2007 per € 4.131.212,85 (di cui € 3.380.210,64 in sorte capitale e € 751.002,21 di interessi).

CTP ha chiesto al Tribunale in via riconvenzionale di condannare ATM a corrispondere in suo favore la somma di € 8.460.256,28 a titolo di introito tariffario.

Rigettata la provvisoria esecuzione, accolta la riconvenzionale del CTP, acquisita l'integrazione In data 19/12/2019 all'udienza di precisazione delle conclusioni il prof. Maffei (avvocato di ATM) ha rappresentato al Giudice che il giudizio di appello di Milano dovrebbe chiudersi entro questa estate e che pertanto sarebbe stato più opportuno attendere questa sentenza prima di spedire in decisione i due giudizi di opposizione.

CTP non si è opposta al rinvio, che consentirà al giudice di Monza di acquisire una decisione più stabile, quale è quella di secondo grado, rispetto a quella del Tribunale in relazione alla valorizzazione degli introiti di tariffazione e, pertanto, dell'importo avanzato in via riconvenzionale. Nel frattempo, la porta di un possibile accordo transattivo con ATM resta aperta.

I due giudizi di opposizione a DI sono dunque chiamati ancora per precisazione delle conclusioni al 16 luglio 2020.

RG 8072/2010 Tribunale di Monza

ATM contro CTP

Decreto ingiuntivo per crediti non incassati periodo 2008 / 2009 per € 3.813.330,88 (di cui € 3.633.745,93 in sorte capitale e € 179.584,95 di interessi).

CTP ha chiesto al Tribunale in via riconvenzionale di condannare ATM a corrispondere in suo favore la somma di € 8.460.256,28 a titolo di introito tariffario.

Rigettata la provvisoria esecuzione, accolta la riconvenzionale del CTP, acquisita l'integrazione della CTU del dott. Solidoro.

In data 13/11/2019 CARONTE SRL interviene nel giudizio rubricato al numero 8072/2010 R.G. al solo fine di sostenere le ragioni e le domande dedotte da ATM S.p.A. (di seguito per brevità ATM) ex art.105, comma 2, c.p.c.

In data 19/12/2019 all'udienza di precisazione delle conclusioni il prof. Maffei (avvocato di ATM) ha rappresentato al Giudice che il giudizio di appello di Milano dovrebbe chiudersi entro questa estate e che pertanto sarebbe stato più opportuno attendere questa sentenza prima di spedire in decisione i due giudizi di opposizione.

CTP non si è opposta al rinvio, che consentirà al giudice di Monza di acquisire una decisione più stabile, quale è quella di secondo grado, rispetto a quella del Tribunale in relazione alla valorizzazione degli introiti di tariffazione e, pertanto, dell'importo avanzato in via riconvenzionale. Nel frattempo, la porta di un possibile accordo transattivo con ATM resta aperta.

I due giudizi di opposizione a DI sono dunque chiamati ancora per precisazione delle conclusioni al 16 luglio 2020.

RG 14127/2017 Tribunale di Monza – sentenza favorevole a CTP

Caronte contro CTP e Sesto San Giovanni

Decreto ingiuntivo per crediti non incassati periodo 01.01.1997 / 31.12.2011 per € 961.365,94 in sorte capitale.

Con sentenza 447/2020 pubblicata il 25/02/2020 il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione proposta da Consorzio Trasporti Pubblici s.p.a., in liquidazione, e revoca il decreto ingiuntivo n. 5816 emesso dal Tribunale di Monza in data 25 ottobre 2017;
- 2) condanna Caronte s.r.l. a rimborsare a Consorzio Trasporti Pubblici s.p.a., in liquidazione, le spese di lite che liquida in complessivi Euro 20.000 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
- 3) condanna Caronte s.r.l. a rimborsare al Comune di Sesto San Giovanni le spese di lite che liquida in complessivi Euro 15.000 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a..

RG 3272/2019 Corte di Appello di Milano

ATM vs Caronte e CTP per la riforma della Sentenza 8098/2019 Tribunale di Milano:

Materia: Inadempimento contrattuale nei confronti di ATM

In primo grado

ATM è stata condannata a pagare a favore di Caronte la somma di € 6.420.526,37 oltre a interessi CTP, il cui intervento è stato dichiarato inammissibile, è condannato al pagamento delle spese di lite, come sotto specificato:

- in via solidale con ATM per 1.110 euro per spese e 98.344,40 euro per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
- in via solidale con ATM per le spese delle due consulenze tecniche svolte dal c.t.u. dr. A. Solidoro, già liquidate in corso di causa con separati decreti (€ 10.284,51 + € 20.489,08 = € 30.773,59); dispone che nei rapporti interni tra ATM e CTP le spese di lite dell'attrice e di giudizio come sopra determinate gravino per 2/3 su ATM e per 1/3 su CTP

In data 11/10/2019 CTP ha depositato comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale.

In data 22/10/2019 la Corte, precisando che la definizione del giudizio sarebbe stata quanto mai sollecitata in quanto l'udienza di precisazione delle conclusioni era stata già prenotata per il 07/07

p.v. per cui la sentenza d'appello sarebbe stata pronunciata entro la fine del 2020, ha invitato ATM ad un gesto di buona volontà e a corrispondere provvisoriamente, impregiudicato ogni rispettivo diritto, un quarto dell'importo complessivo al cui pagamento era stata condannata dalla sentenza di primo grado. ATM, dopo qualche tentennamento, ha aderito all'invito e si è obbligata in questo senso. Conseguentemente ATM ha rinunciato all'istanza di sospensione e a sua volta, Caronte ha rinunciato a dare esecuzione alla sentenza.

La Corte quindi ha dichiarato non luogo a provvedere ed ha quindi rinviato alla già fissata prima udienza del 14/01/2020.

In data 14/01/2020 la Corte d'appello di Milano ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08/09/2020.

Rischi e incertezze

I principali rischi sono relativi all'esito delle cause legali in corso con ATM SpA e all'evolversi del contenzioso con la società Caronte Srl, entrambi questioni legate al sistema SITAM.

La lettura degli atti processuali e l'evolversi degli stessi porta a ritenere ragionevolmente probabile il buon esito complessivo della vicenda SITAM. Ciò non di meno, si ribadisce che eventuali pronunce non favorevoli alla società e/o eventuali azioni esecutive sul patrimonio della stessa, in assenza di soccorso dei Soci, comporteranno l'obbligo per il Liquidatore di valutare l'adozione di provvedimenti a tutela di tutti i soggetti coinvolti, anche facendo ricorso ad una delle procedure concorsuali previste dal nostro ordinamento.

Informazioni relative alle relazioni con l'ambiente

La società è inattiva dal 2010 – 2011 e non risultano agli atti contestazioni di carattere ambientale a carico della società riferite ai periodi di svolgimento dell'attività, né a periodi successivi.

Informazioni relative alle relazioni con il personale

La società non ha personale dipendente o assimilato al 31 dicembre 2019. Gli ultimi costi del personale sono stati iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2016. Non sussistono contestazioni di carattere giuslavoristico né si ha ragione di ritenere come possibile l'insorgenza degli stessi.

Attività di ricerca e sviluppo

La società non svolge alcuna attività di ricerca e sviluppo

Rapporti con le imprese del gruppo

Non sussistono propriamente imprese del gruppo. Si dà comunque atto che La Società Consorzio Trasporti Pubblici SpA in liquidazione è una società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). La relazione sul governo societario ex art. 6 co. 4 d.lgs. 175/2016 è resa disponibile ai soci unitamente al bilancio di cui la presente relazione è a corredo e sarà pubblicata sul sito internet istituzionale della società all'indirizzo <https://www.consorziostrasportipubblici-spa.it/>.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non si detengono né si sono detenute nel corso dell'esercizio anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona azioni proprie e/o azioni o quote di società controllanti-

Evoluzione prevedibile della gestione

L'evoluzione è determinata da fattori di fatto "esogeni" alla società o per lo meno non integralmente da essa controllabili, dipendendo anche dalle determinazioni che assumeranno i soggetti a vario titolo coinvolti nei contenziosi in essere e/o – naturalmente – dall'esito della cause legali.

Se le parti coinvolte si determineranno ad accogliere fattivamente, in ottica di lealtà e buona fede, l'invito anche da ultimo formulato dal sottoscritto Liquidatore a farsi parte diligente per l'avvio di un tavolo transattivo che consenta di addivenire ad una composizione condivisa delle posizioni di dare/avere ancora in essere e se – in tale contesto - i soci collaboreranno per quanto di loro eventuale competenza, si ritiene ragionevole ipotizzare la chiusura della liquidazione entro il termine del presente mandato liquidatorio (pertanto fino ad approvazione del bilancio 2021).

Se il tavolo transattivo non avrà luogo, si attenderanno le sentenze che, anche se favorevoli alla società, potranno essere impugnate dalla parte soccombente e se ciò avvenisse non sarà possibile chiudere la liquidazione in tempi brevi.

Se il tavolo transattivo non avrà luogo, nella denegata ipotesi che le sentenze vedano la società soccombente, l'attuale stato di crisi "diverrà" evidentemente stato di insolvenza, con le obbligatorie conseguenze del caso.

In merito alla pandemia Covid-19, la situazione di emergenza sanitaria venutasi a creare nel 2020 pur non incidendo direttamente sull'attività della società, vista l'inattività della stessa, comporterà con ragionevole certezza ulteriori ritardi nella definizione dei contenziosi legali, anche in ragione dell'avvenuta sospensione della decorrenza dei termini processuali.

_____ // _____

Si invitano pertanto i Soci ad approvare il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa e corredato dalla presente Relazione sulla Gestione del Liquidatore e a deliberare in merito alla destinazione del risultato d'esercizio, così come proposto ed indicato nella nota integrativa al bilancio.

Sesto San Giovanni, 24 maggio 2020

Il Liquidatore
Dott. Giuliano Terenghi

